



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Disposizioni per l'adozione di un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013.

VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica;

VISTO in particolare l'art. 1 par. 6 del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013 che integra il Regolamento (CE) n. 889/2008 con l'art. 92 quinquies "Elenco di misure in casi di irregolarità e infrazioni";

VISTO il Decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 dell'8 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici";

VISTO il Decreto Ministeriale del 13 gennaio 2011 n. 309, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 82 del 9 aprile 2011, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica";

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91";

AOOGAB Ministro
Prot. Uscita del 20/12/2013
Numero: **0015962**
Classifica:





*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 maggio 2012 n. 10071, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 18 giugno 2012, recante "Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione";

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 28 settembre 2012, recante "Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 199 del 29 settembre 2012, recante "Disposizioni per l'attuazione del Reg. (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 n. 105, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

RITENUTO NECESSARIO adempiere a quanto previsto dall'art. 92 quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008 e adottare un elenco di "non conformità" riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori;

RITENUTO NECESSARIO altresì adempiere a quanto previsto dall'art. 92, par. 6 del Reg. (CE) n. 889/2008 e stabilire procedure documentate intese a garantire che le informazioni sui risultati delle ispezioni siano comunicate agli organismi pagatori competenti per territorio;

RITENUTO OPPORTUNO fornire definizioni che garantiscano una gestione uniforme e coerente delle "non conformità" e delle misure ad esse corrispondenti;

RITENUTO OPPORTUNO avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92 quinquies del Reg. (CE) n. 889/2008;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere che gli organismi di controllo applichino le misure corrispondenti alle "non conformità" rilevate anche da organi ufficiali di controllo nell'ambito della loro attività istituzionale;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere un periodo transitorio per l'applicazione del presente Decreto al fine di consentire agli organismi di controllo di adeguare i propri sistemi alle nuove disposizioni;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

RITENUTO NECESSARIO abrogare l'All. III del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378;

SENTITO il tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica di cui al Decreto Ministeriale n. 631 del 9 aprile 2013;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 5 dicembre 2013.

DECRETA

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente Decreto definisce un elenco di "non conformità" riguardanti la produzione biologica e le corrispondenti misure, riportati all'All. I che ne costituisce parte integrante, che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori.

Articolo 2

Definizione di Non Conformità

1. La non conformità consiste nel mancato rispetto delle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di agricoltura biologica.
2. La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso.
3. Le non conformità si distinguono in inosservanze, irregolarità ed infrazioni e comportano l'applicazione, nei confronti dell'operatore, di una corrispondente misura da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
4. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Articolo 3

Inosservanza

1. L'inosservanza si configura come un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.
2. Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, di una diffida.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. La *diffida* consiste nell'invito scritto a correggere l'inosservanza rilevata in tempi definiti ed a predisporre le opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.
4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità:
 - per la comunicazione all'operatore della misura applicata che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza;
 - per il trattamento della non conformità;
 - per la verifica del rispetto di quanto indicato nella diffida.
5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'inosservanza.

Articolo 4

Irregolarità

1. L'irregolarità si configura come un'inadempienza che compromette la qualificazione dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale.
 2. Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della soppressione delle indicazioni biologiche.
 3. La *soppressione delle indicazioni biologiche* comporta il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità.
 4. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:
 - per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata indicando la decorrenza della stessa;
 - per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc.);
 - per la verifica del rispetto di quanto indicato nella soppressione.
- L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321.
5. Il trattamento della non conformità prevede tempi diversi per l'adempimento sulla base della tipologia dell'irregolarità.
 6. Qualora non sia possibile applicare la soppressione delle indicazioni per mancanza di prodotto, l'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere misure adeguate all'irregolarità riscontrata.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 5

Infrazione

1. L'infrazione si configura come un'inadempienza di carattere sostanziale che compromette la *conformità* del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti degli Organismi di Controllo e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

2. Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte dell'Organismo di Controllo al quale è assoggettato l'operatore, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

3. La *sospensione della certificazione* può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) una o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato all'All. I, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni *biologiche*, *se del caso, anche* di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere nella documentazione di sistema le modalità e i termini:

- per l'invio all'operatore della comunicazione relativa alla misura applicata *indicando la decorrenza della stessa*;

- per il trattamento della non conformità, ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare (es. ritiro, declassamento ecc.);

- per la verifica del rispetto di quanto indicato nella sospensione, che comunque deve avvenire entro il termine del periodo di sospensione.

L'organismo di Controllo è altresì tenuto ad apportare le opportune modifiche alla documentazione di cui agli Allegati VI e VII del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321.

4. L'*esclusione dell'operatore* consiste nel ritiro del documento giustificativo da parte dell'Organismo di Controllo e comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'All. 6 punto 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, il termine entro il quale inviare all'operatore la comunicazione relativa alla misura applicata, che decorre dalla visita ispettiva effettuata o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

5. L'adesione al sistema di controllo di un operatore cui è stata applicata l'esclusione è subordinata alla rimozione delle non conformità che l'hanno causata. L'Organismo di Controllo effettua le opportune verifiche.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 6

Ritorno in conversione

1. Alla misura accessoria del ritorno in conversione, si applicano i periodi previsti al Capo V del Reg. (CE) n. 889/2008. Nei casi di utilizzo di semente o materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi il periodo di conversione è di 12 mesi, purchè il terreno abbia concluso il periodo di conversione.
2. La misura accessoria decorre dalla data in cui è stata utilizzata la semente o il materiale di moltiplicazione convenzionale o in alternativa dalla data della visita ispettiva o dalla data in cui l'Organismo di Controllo ne è venuto a conoscenza.

Articolo 7

Modalità e termini per la gestione della non conformità

1. Con successivo provvedimento il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, stabilisce le modalità e i termini di cui all'art. 3 comma 4, all'art. 4 comma 4, all'art. 5 commi 3 e 4 e all'art. 9, al fine di uniformare l'attività degli Organismi di Controllo.

Articolo 8

Aree Non Conformità

1. Le non conformità, previste all'elenco di cui all'art. 1 del presente Decreto, sono suddivise nelle seguenti aree:
 - Area dei Documenti previsti dal Sistema di controllo;
 - Area dei Documenti di Certificazione;
 - Area delle Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo;
 - Area delle norme di Produzione Vegetale;
 - Area delle norme di Produzione Zootecnica;
 - Area delle norme di Produzione da Acquacoltura e alghe;
 - Area delle norme di Preparazione dei Prodotti;
 - Area delle norme di Importazione da paesi Extra-UE;
 - Area delle Specifiche di Prodotto;
 - Area del Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;
 - Area della Reiterazione delle Non conformità.
2. L'All. I prevede, per ciascuna non conformità, la relativa misura che gli Organismi di Controllo devono applicare e l'eventuale misura accessoria.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 9

Comunicazioni

1. L'Organismo di Controllo che ha rilevato irregolarità o infrazioni a carico degli operatori assoggettati al proprio sistema di controllo deve comunicare senza indugio e comunque non oltre i 5 giorni lavorativi dalla data di adozione della misura, agli altri Organismi di Controllo ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome, il provvedimento emesso contenente la non conformità rilevata e la misura applicata.
2. Gli Organismi di Controllo comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle Regioni e Province Autonome l'elenco delle misure applicate in caso di inosservanze, irregolarità ed infrazioni utilizzando le tabelle previste agli Allegati II e III del presente decreto, il primo giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 10

Soppressione Cautelativa

1. L'Organismo di Controllo, in ottemperanza all'art. 91 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008, è tenuto a prevedere la soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ed il termine entro cui l'operatore invia le osservazioni volte a chiarire i dubbi e le circostanze che hanno determinato la misura.

Articolo 11

Mancato adempimento e Reiterazione

1. Il mancato trattamento della non conformità, da parte dell'operatore, nei termini previsti, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'All. I.
2. La reiterazione nell'ambito della stessa area di una irregolarità o infrazione, da parte dell'operatore, determina una non conformità di gravità maggiore di quella rilevata con conseguente applicazione della relativa misura, come riportato all'All. I.
3. Nel caso in cui l'irregolarità è determinata da eventi non direttamente imputabili all'operatore, la medesima non viene calcolata ai fini della reiterazione.

Articolo 12

Ricorso

1. L'operatore controllato può presentare ricorso nei confronti dell'Organismo di Controllo che ha applicato una delle misure indicate ai precedenti articoli 3, 4 e 5 formulando eventuale richiesta di riesame.
2. L'Organismo di Controllo è tenuto a prevedere, nella documentazione di sistema, i termini per la presentazione del ricorso e per la definizione dello stesso.



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

3. L'Organismo di Controllo deve comunicare i riferimenti del ricorso alle autorità competenti utilizzando la tabella prevista all'All. III del presente Decreto.

Articolo 13

Accertamenti da parte di organi ufficiali di controllo

1. Qualora un organo ufficiale di controllo, nell'ambito della sua attività istituzionale, rilevi una non conformità a carico di un operatore biologico, trasmette la relativa informativa all'autorità competente e all'Organismo di Controllo al quale è assoggettato ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 834/2007.
2. L'Organismo di Controllo, a seguito dell'informativa di cui al paragrafo precedente, anche sulla base di ulteriori accertamenti, applica la misura corrispondente alla non conformità rilevata senza la necessità di eseguire la visita ispettiva.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente decreto si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 392/2013.
2. Gli Organismi di Controllo applicano l'elenco delle non conformità e relative misure previste nella propria documentazione di sistema fino al 1° marzo 2014.
3. Gli allegati I, II e III del presente decreto sono modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentite le Regioni e le Province Autonome.
4. L'All. III del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18378 è abrogato.

Articolo 15

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

Il presente Decreto è trasmesso all'Organismo di Controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


IL MINISTRO

TABELLA NON CONFORMITA'										
AREA	Area Livello	CATEGORIE NON CONFORMITA'	Codice NC	ELENCO NON CONFORMITA'	Tipologia NC	Misura	Misure Accessorie	Riferimento Normativo	Note	
Documenti previsti dal Sistema Controllo	A1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti previsti dal sistema di controllo che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A1.01	Assenza o incompletezza della documentazione relativa all'appalto a terzi di operazioni	Inosservanza	Diffida		Art. 86 Reg. CE 889/2008		
			A1.02	Errata o mancata compilazione dei programmi di produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 71 Reg. CE 889/2008 Art. 2 D.M. 18321/2012		
			A1.03	Errore materiale di compilazione della notifica e della notifica di variazione	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007 Art. 5 D.M. 2049/2012		
			A1.04	Incompleta messa a disposizione, da parte dell'operatore, dei documenti richiesti dall'ODC	Inosservanza	Diffida		Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008		
			A1.05	Incompleta redazione o mancato aggiornamento della relazione tecnica	Inosservanza	Diffida		Art. 63 Reg. CE 889/2008		
			A1.06	Mancata compilazione della notifica di variazione e mancato invio degli altri documenti obbligatori ivi compresa la mancata informatizzazione della notifica cartacea	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007 Art. 5 e 8 D.M. 2049/2012		
			A1.07	Mancata compilazione o mancato aggiornamento e non corretta archiviazione dei registri aziendali e altri documenti obbligatori e/o concordati con l'ODC	Inosservanza	Diffida		Art. 66, 72, 76, 73 bis, 73 ter, 79 ter e 89 Reg. CE 889/2008		
			A1.08	Mancata comunicazione del calendario delle preparazioni o del preavviso di lavorazione per le aziende miste	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 889/2008		
			A1.09	Mancata registrazione delle produzioni da raccolta separata e/o scarti di produzione e/o produzioni declassate	Inosservanza	Diffida		Art. 72 Reg. CE 889/2008		
			A1.10	Mancata segnalazione al proprio ODC di irregolarità ed infrazione anche sospetta	Inosservanza	Diffida		Art. 91 Reg. CE 889/2008 Art. 3 D.M. 10071/2012	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche.	
			A1.11	Mancato aggiornamento delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Inosservanza	Diffida				
			A1.12	Ritardo nella spedizione dei documenti obbligatori (notifiche, PAP, relazioni ecc.)	Inosservanza	Diffida		Art. 2 D.M. 18321/2012 Art. 5 D.M. 2049/2012		
	A3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e/o delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e/o del processo di produzione che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	A3.01	Mancanza delle autorizzazioni igienico sanitarie necessarie allo svolgimento delle attività aziendali	Infrazione	Sospensione			Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.	
			A3.02	Manomissione documenti e/o false comunicazioni	Infrazione	Sospensione 12 mesi		TITOLO IV Reg. CE 889/2008		
			A3.03	Negato accesso alla documentazione ed alla contabilità aziendale nei casi previsti dalla normativa	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 67 Reg. CE 889/2008		
Documenti di Certificazione	B1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti di certificazione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B1.01	Mancato invio all'OdC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente	Inosservanza	Diffida				
			B1.02	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da certificazione	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007		
			B1.03	Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'OdC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione	Inosservanza	Diffida				
			B1.04	Utilizzo erroneo delle indicazioni di conformità	Inosservanza	Diffida		Art. 23 Reg. CE 834/2007 Art. 31 punto 1 Reg. CE 889/2008		
	B2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la qualificazione del prodotto	B2.01	Configurazione dell'etichetta diversa dalla versione approvata ovvero senza preventiva autorizzazione dell'OdC	Irregolarità	Soppressione		Art. 24 Reg. CE 834/2007		
	B3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	B3.01	Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 29 Reg. CE 834/2007		
	B4	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti di certificazione che compromette la conformità del processo di produzione	B4.01	Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC	Infrazione	Esclusione				
Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo	C1	Inadempienze lievi nell'adozione delle misure preventive necessarie alla gestione del processo di produzione che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C1.01	Carenza del sistema di qualifica dei fornitori e/o delle forniture	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008 Art. 29 par. 2 Reg. CE 834/2007		
			C1.02	Inadeguata identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008		
			C1.03	Inadeguata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008		
			C1.04	Mancanza della dichiarazione di prodotto non proveniente da OGM ove necessario	Inosservanza	Diffida		Art. 69 Reg. CE 889/2008		
			C1.05	Mancata comunicazione della presenza di altri odC operanti anche su altri schemi di certificazione biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 92 Reg. CE 889/2008 Art. 1 punto 5 D.M. 10071/2012		
			C1.06	Mancata indicazione nei documenti accompagnatori dei riferimenti alla certificazione del prodotto	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008	Purché sia garantita la tracciabilità.	
			C1.07	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia, nonché della sua efficacia, degli impianti e dei locali, destinati alla produzione ed alla conservazione delle materie prime e dei prodotti biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 26 e 35 e All. 7 Reg. CE 889/2008		
			C1.08	Mancata o parziale registrazione delle verifiche, in fase di accettazione, dei prodotti provenienti da altre unità o operatori controllati	Inosservanza	Diffida		Art. 33 Reg. CE 889/2008		
			C1.09	Mancata verifica del documento giustificativo del fornitore	Inosservanza	Diffida		Art. 29 Reg. CE 834/2007		
			C1.10	Mancato rispetto delle prescrizioni generali per il trasporto di prodotti verso altri operatori	Inosservanza	Diffida		Art. 31 Reg. CE 889/2008		
			C1.11	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici confezionati	Inosservanza	Diffida		Art. 28 Reg. CE 834/2007		
	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione di misure preventive e/o tecniche del processo	C2.01	Impossibile identificazione del prodotto e/o dell'imballaggio	Irregolarità	Soppressione		Art. 31 Reg. CE 889/2008		
			C2.02	Mancata applicazione della procedura di gestione di un prodotto non conforme	Irregolarità	Soppressione		Art. 63 par. 2 Reg. CE 889/2008		
			C2.03	Mancata applicazione della procedura di gestione di una non conformità o di un reclamo (compreso il reso)	Irregolarità	Soppressione				
			C2.04	Mancata o parziale adozione delle azioni preventive previste	Irregolarità	Soppressione		Art. 63 Reg. CE 889/2008		

Norme di Produzione Vegetale	C2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdG che compromettano la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C2.05	Mancata separazione delle produzioni e dei mezzi tecnici non ammessi in azienda	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008	
			C2.06	Mancata separazione spazio/temporale dei prodotti e dei mezzi tecnici durante le fasi di produzione, preparazione, stoccaggio e trasporto	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 26 par. 4, 30 e 35 Reg. CE 889/2008	
			C2.07	Utilizzo di strutture non controllate per il transito di prodotti biologici sfusi	Irregolarità	Soppressione		Art. 28 Reg. CE 834/2007	
	C3	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dell'uso e delle comunicazioni dei prodotti non conformi, della rintracciabilità e dei rapporti contrattuali con l'OdG che compromettano la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	C3.01	Mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'OdG	Infrazione	Sospensione	La sospensione non può comunque essere superiore ai 9 mesi. Al termine dei 9 mesi si annulla l'esclusione	Art. 28 par. 4 Reg. CE 834/2007	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			C3.02	Sistema di rintracciabilità insufficiente	Infrazione	Sospensione 3 mesi			
			C3.03	Uso di prodotti contenenti OGM o da essi derivati o ottenuti	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 9 Reg. CE 834/2007	
	C4	Inadempienza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di produzione	C4.01	Negato accesso alle strutture aziendali	Infrazione	Esclusione		Art. 67 Reg. CE 889/2008	
	D1	Inadempienza lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche agricole che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	D1.01	Assenza della richiesta di deroga per le sementi e per il materiale di moltiplicazione vegetale (solo in caso di semente non ancora utilizzata)	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
			D1.02	Inadeguata applicazione della rotazione pluriennale delle colture	Inosservanza	Diffida		Art. 12 Reg. CE 834/2007	
			D1.03	Mancata predisposizione della documentazione giustificativa per uso dei mezzi tecnici autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 3 e 5 Reg. CE 889/2008	
			D1.04	Pratiche agronomiche non adeguate	Inosservanza	Diffida		Art. 3, 6 e 45 Reg. CE 834/2007	
			D1.05	Presenza non autorizzata di mezzi tecnici non ammessi in azienda completamente convertita	Inosservanza	Diffida		Art. 35 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			D1.06	Superamento dei limiti consentiti dell'azoto (170 kg di azoto per ettaro) nell'utilizzo degli effluenti ammessi dal Regolamento	Inosservanza	Diffida		Art. 3 Reg. CE 889/2008	
			D1.07	Superamento dei limiti consentiti nell'utilizzo del rame per la difesa delle colture	Inosservanza	Diffida		Art. 2 Reg. CE 889/2008	
			D1.08	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione o per colture da sovescio	Inosservanza	Diffida		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
			D1.09	Mancato rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo dei substrati nella produzione di funghi	Inosservanza	Diffida		Art. 6 Reg. CE 834/2007	
	D2	Inadempienza di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e pratiche agricole che compromettono la qualificazione del prodotto	D2.01	Mancata attuazione del piano di conversione	Irregolarità	Soppressione		Art. 40 par. 1 lett. a-i Reg. CE 889/2008	
			D2.02	Mancata effettuazione della rotazione pluriennale delle colture	Irregolarità	Soppressione		Art. 12 Reg. CE 834/2007	
			D2.03	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per la "produzione parallela"	Irregolarità	Soppressione		Art. 40 par. 1 Reg. CE 889/2008	
			D2.04	Presenza contemporanea, di varietà parallele non facilmente distinguibili prive di autorizzazione	Irregolarità	Soppressione		Art. 11 Reg. CE 834/2007	
			D2.05	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale trattati con prodotti non ammessi	Irregolarità	Soppressione	Ritorno in conversione per 12 mesi	Art. 45 Reg. CE 889/2008	
			D2.06	Utilizzo di semente e materiale di moltiplicazione convenzionale, non trattato con prodotti non ammessi, senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione		Art. 45 Reg. CE 889/2008	
	D3	Inadempienza di carattere sostanziale riguardante le pratiche agricole che compromette la conformità del processo di produzione	D3.01	Utilizzo di prodotti non ammessi o non registrati, in spezzamenti già convertiti o in corso di conversione all'agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorno in conversione per 24/36 mesi	Art. 3 e 5 Reg. CE 889/2008	
Norme di	E1	Inadempienza lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	E1.01	Carenze a carico della gestione degli accessi agli spazi all'aria aperta e della pratica del pascolo	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 889/2008	
			E1.02	Carenze a carico della scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Inosservanza	Diffida		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008	
			E1.03	Carenze, non di tipo strutturale, a carico degli edifici zootecnici, della pavimentazione, della lettiera di stabulazione e materiali utilizzati non conformi, salvo deroga	Inosservanza	Diffida		Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.04	Inadeguata identificazione degli animali e/o degli allevatori	Inosservanza	Diffida		Art. 78 Reg. CE 889/2008	
			E1.05	Inadeguata stabulazione degli animali, salvo deroga	Inosservanza	Diffida		Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.06	Inadeguate condizioni di benessere degli animali anche nelle fasi di trasporto e macellazione	Inosservanza	Diffida		Art. 18 par. 4 e Capo 2 Sez. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.07	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove sussistevano i requisiti per la concessione	Inosservanza	Diffida		Art. 9 e 42 Reg. CE 889/2008	
			E1.09	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove sussistevano i presupposti per concederle	Inosservanza	Diffida		Art. 18, 39 e 93 par. 1 CE 889/2008	
			E1.10	Mancato rispetto del carico massimo di animali per ettaro	Inosservanza	Diffida		Art. 3 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.11	Mancato rispetto del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Inosservanza	Diffida		Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			E1.12	Mancato rispetto della superficie minima per animale per i casi non previsti in deroga o con deroga negata	Inosservanza	Diffida		Art. 10 par. 2 e Art. 3 Reg. CE 889/2008	
			E1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione di animali, api regine e sciami, non biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 9 par. 5 Reg. CE 889/2008	
			E1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
			E1.15	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per la produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico	Inosservanza	Diffida		Art. 17 Reg. CE 889/2008	
			E1.16	Periodo non conforme di finissaggio in stalla	Inosservanza	Diffida		Art. 46 Reg. CE 889/2008	
			E1.17	Pratiche zootecniche non adeguate	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 834/2007 Capo 2 Sez. 1, 2, 3, 4 Reg. CE 889/2008	
			E1.18	Utilizzo di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 23 par. 4, 25 e Art. 7 Reg. CE 889/2008	
			E2.01	Introduzione di animali convenzionali senza richiesta di deroga ove non sussistevano i requisiti per la concessione	Irregolarità	Soppressione	Allontanamento	Art. 9 e 42 Reg. CE 889/2008	
			E2.02	Mancata richiesta delle deroghe previste dal regolamento per l'attività zootecnica ove non sussistevano i presupposti per concederle	Irregolarità	Soppressione		Art. 18, 39 e 93 par. 1 CE 889/2008	

Produzione Zootecnica	E2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la qualificazione del prodotto	E2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione o conversione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione		Art. 24 par. 5 e 25 Reg. CE 889/2008	
			E2.04	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari e mancato uso delle pratiche per la riduzione della sofferenza	Irregolarità	Soppressione		Art. 18 par. 1, 23, 24 par. 1 e 77 Reg. CE 889/2008	
			E2.05	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di tre cicli di trattamenti in 12 mesi o più di un ciclo in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione		Art. 24, 25 e 77 Reg. CE 889/2008	
			E2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la scelta delle aree di ubicazione degli apiari, dei materiali che li costituiscono e delle pratiche e dei prodotti utilizzati per la loro gestione	Irregolarità	Soppressione		Art. 13 e 19 Reg. CE 889/2008	
			E2.07	Mancato rispetto dell'età minima di macellazione	Irregolarità	Soppressione		Art. 12 par. 5 Reg. CE 889/2008	
			E2.08	Presenza a seguito di analisi nei mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, di sostanze non ammesse in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
			E3.01	Impiego di antibiotici in apicoltura	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.02	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, non ammessi in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 6 mesi	Ritorna in conversione	Art. 22, 24, 26 Reg. CE 889/2008	
	E3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche zootecniche che compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	E3.03	Impiego di medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica o di antibiotici per trattamenti preventivi	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.04	Impiego di sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione compresi antibiotici, cocidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.05	Impossibile identificazione degli animali e/o degli alveari	Infrazione	Sospensione		Art. 78 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.06	Mancata situazione del piano di adeguamento, concesso in deroga, per strutture non conformi	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 95 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			E3.07	Pratica della produzione animale "senza terra"	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 16 Reg. CE 889/2008	
			E3.08	Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, par. 2, Reg. CE n. 889/2008	Infrazione	Sospensione		Art. 11 Reg. CE 834/2007 Art. 40 par. 2 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.09	Trasferimento di embrioni e impiego di ormoni o sostanze analoghe destinati a controllare la riproduzione o ad indurre o sincronizzare gli estr	Infrazione	Sospensione 6 mesi		Art. 14 lett. c iii) Reg. CE 834/2007 Art. 23 Reg. CE 889/2008	
			E3.10	Mancanza del piano di gestione dell'allevamento	Infrazione	Sospensione		Art. 74 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
			E3.11	Mancanza del piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche	Infrazione	Sospensione		Art. 74 par. 2 Reg. CE 889/2008	Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.
Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe	F1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che non compromettono la conformità del processo di produzione o del sistema di auto-controllo	F1.01	Attività svolte in luoghi contaminati o inquinati o assenza della valutazione ambientale per nuovi impianti con produzioni >20 t	Inosservanza	Diffida		Art. 6 ter par. 1 e 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.02	Densità di coltura, produttività dell'impianto e/o pratiche di raccolta, tali da avere effetti negativi sull'ambiente	Inosservanza	Diffida		Art. 6 quinquies par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.03	Insufficienti condizioni di benessere degli animali	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septies Reg. CE 889/2008	
			F1.04	Mancanza di misure idonee a consentire la rigenerazione delle alghe marine	Inosservanza	Diffida		Art. 6 quater Reg. CE 889/2008	
			F1.05	Mancata adozione di misure atte alla riduzione dei reflui dell'allevamento	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vices par. 4 Reg. CE 889/2008	
			F1.06	Mancata sottoscrizione della convenzione di consulenza sanitaria, proporzionata all'unità di produzione, con servizi veterinari specializzati in acquacoltura	Inosservanza	Diffida		Art. 25 decies Reg. CE 889/2008	
			F1.07	Mancato aggiornamento o errore di compilazione del piano di gestione sostenibile per l'acquacoltura e la raccolta di alghe marine	Inosservanza	Diffida		Art. 6 Reg. CE 889/2008	
			F1.08	Mancato monitoraggio delle condizioni di benessere dei pesci e della qualità delle acque	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septies Reg. CE 889/2008	
			F1.10	Mancato rispetto dei tempi minimi di fermo degli impianti	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vices par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.11	Mancato rispetto del piano per la gestione sostenibile	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vices par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F1.12	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o dei semi per i molluschi	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F1.13	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'uso di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione animale, ammessi in acquacoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008	
			F1.14	Mancato rispetto delle condizioni previste per la raccolta di novellame selvatico	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 4 Reg. CE 889/2008	
			F1.15	Mancato rispetto delle percentuali ammesse di novellame e/o di semi per i molluschi non biologici	Inosservanza	Diffida		Art. 25 sexies par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F1.16	Mancato rispetto delle prescrizioni d'uso previste per l'utilizzo dei raggi ultravioletti e dell'ozono	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vices par. 5 Reg. CE 889/2008	
			F1.17	Mancato rispetto delle prescrizioni relative alle distanze e/o alla posizione dell'unità produttiva biologica rispetto ad eventuale unità convenzionale	Inosservanza	Diffida		Art. 6 ter Reg. CE 889/2008	
			F1.19	Pratiche di acquacoltura, raccolta e gestione alghe, non adeguate	Inosservanza	Diffida		Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008	
			F1.20	Pratiche inadeguate per la rimozione degli organismi incrostanti	Inosservanza	Diffida		Art. 25 septies par. 2 Reg. CE 889/2008	
			F1.21	Razione giornaliera composta per più del 30% da scarti di pesci provenienti da impianti convenzionali o non sostenibili	Inosservanza	Diffida		Art. 25 duodecies par. 2 Reg. CE 889/2008	
			F1.22	Uso di prodotti, per la pulizia e la disinfezione, diversi da quelli autorizzati in agricoltura biologica	Inosservanza	Diffida		Art. 25 vices par. 2, All. 7 Reg. CE 889/2008	
	F2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe che compromettono la qualificazione del prodotto	F1.23	Mancato rispetto delle condizioni previste per la riproduzione	Inosservanza	Diffida		Art. 15 par. 1 lett. C Reg. CE 834/2008	
			F2.01	Mancato rispetto degli ultimi due terzi del ciclo di produzione in regime biologico per il novellame introdotto come convenzionale	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 sexies par. 2 Reg. CE 889/2008	
			F2.02	Mancato rispetto dei coefficienti di densità in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 bis, All. 8 bis Reg. CE 889/2008	
			F2.03	Mancato rispetto dei tempi di sospensione previsti dalla normativa per i medicinali allopatrici	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 univices par. 4 Reg. CE 889/2008	
			F2.04	Mancato rispetto del periodo di conversione previsto per gli impianti	Irregolarità	Soppressione		Art. 36 bis e 38 bis Reg. CE 889/2008	
			F2.05	Mancato rispetto delle condizioni poste dalla normativa per i trattamenti veterinari	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 univices par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F2.06	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due cicli di trattamenti con medicinali allopatrici in 12 mesi o più di un ciclo di trattamenti in caso di vita produttiva inferiore all'anno	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 univices par. 2 Reg. CE 889/2008	
			F2.07	Mancato rispetto delle condizioni previste per la gestione degli animali che hanno subito più di due trattamenti antiparassitari in 12 mesi o più di un trattamento in caso di ciclo di produzione inferiore ai 18 mesi	Irregolarità	Soppressione	Ritorna in conversione	Art. 25 univices par. 3 Reg. CE 889/2008	
			F2.08	Mancato rispetto delle condizioni previste per la produzione parallela	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 quater e 79 Reg. CE 889/2008	
			F2.09	Mancato rispetto delle prescrizioni strutturali e/o ambientali di allevamento in misura superiore al 10%	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 bis e octies e All. 8 bis Reg. CE 889/2008	
			F2.10	Pratiche di essiccazione delle alghe non conformi	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 2 Reg. CE 889/2008	

Norme di Preparazione dei Prodotti	F3	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle pratiche di acquacoltura o di raccolta delle alghe marine che compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	F2.11	Risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare o dall'acqua potabile	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F2.12	Risciacquo delle alghe marine fresche con prodotti diversi dall'acqua di mare	Irregolarità	Soppressione		Art. 29 bis par. 1 Reg. CE 889/2008	
			F2.13	Uso di farmaci non registrati per l'acquacoltura	Irregolarità	Soppressione		Art. 25 univices Reg. CE 889/2008	
			F3.01	Adozione di pratiche veterinarie non autorizzate in agricoltura biologica	Infrazione	Sospensione 3 mesi	Ritorna in conversione	Capo 1 bis, Capo 2 bis Reg. CE 889/2008	
			F3.02	Impiego di ormoni e derivati ormonali di sostanze stimolanti della crescita e aminocidici sintetici	Infrazione	Sospensione 12 mesi	Ritorna in conversione	Art. 15 par. 1 lett. d Reg. CE 834/2008 Art. 25 doves Reg. CE 889/2008	
	G1	Inadempienze lievi nella preparazione di prodotti che non compromettono la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo	F3.03	Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la produzione simultanea biologica e non biologica di animali di acquacoltura	Infrazione	Sospensione 3 mesi		Art. 25 quater Reg. CE 889/2008	
			F3.04	Impiego di materie prime per mangimi, additivi, ausiliari di fabbricazione e altri prodotti per l'alimentazione, non ammessi in acquacoltura biologica	Infrazione	Sospensione	Ritorna in conversione	Art. 25 quaterdecies Reg. CE 889/2008	
			G1.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove sussistevano i requisiti per concederle	Inosservanza	Diffida		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G1.02	Mancata o parziale applicazione della procedura di pulizia degli impianti, prima della produzione	Inosservanza	Diffida		Art. 26 Reg. CE 889/2008	
			G1.03	Pratiche di preparazione non adeguate	Inosservanza	Diffida		Capitoli 6 e 7 Reg. CE 889/2008	Se la non conformità ha effetti sulla certificazione l'inosservanza si trasforma in irregolarità che comporta la soppressione delle indicazioni biologiche.
Norme di Importazione da paesi Extra-UE	G2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nella preparazione dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto	G2.01	Impiego di ingredienti, additivi e ausiliari in assenza di deroghe o non autorizzati in agricoltura biologica ove non sussistevano i requisiti per concederle	Irregolarità	Soppressione		Art. 19 Reg. CE 834/2007 Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G2.02	Mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa, per l'uso di additivi, ausiliari di fabbricazione e altre sostanze o ingredienti in agricoltura biologica	Irregolarità	Soppressione		Art. 27 e 29 quater e All. 8 e 8 bis Reg. CE 889/2008	
			G2.03	Uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici, o di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici	Irregolarità	Soppressione		Art. 10 Reg. CE 834/2007	
			G2.04	Utilizzo di ingredienti, additivi e ausiliari di fabbricazione non autorizzati in agricoltura biologica compresi prodotti, sostanze e pratiche enologiche non ammesse nell'elaborazione dei prodotti vitivinicoli con metodo biologico	Irregolarità	Soppressione		Art. 27 Reg. CE 889/2008	
	H1	Inadempienze lievi nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto	H1.01	Assenza dell'originale del certificato di ispezione o delle copie degli estratti dello stesso	Inosservanza	Diffida		Art. 33 par. 1 Reg. CE 834/2007 Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H1.02	Carenze nella tenuta della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Inosservanza	Diffida		Art. 66 Reg. CE 889/2008	
			H1.03	Commercializzazione di prodotto importato a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo	Inosservanza	Diffida			
			H1.04	Mancanza di ragguagli in merito alle modalità di trasporto	Inosservanza	Diffida		Art. 83 Reg. CE 889/2008	
			H1.05	Mancata archiviazione, da parte del primo destinatario, degli estratti del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H1.06	Mancata o errata comunicazione delle partite importate	Inosservanza	Diffida		Art. 84 Reg. CE 889/2008 Art. 1 par. 3 D.M. 18378/2012 Art. 11 par. 2 D.M. 18354/2009	
			H1.07	Mancata verifica del certificato di controllo della partita importata in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
			H1.08	Mancata verifica, da parte del primo destinatario, del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 34 par. 2 Reg. CE 889/2008	
			H1.09	Mancato accertamento della chiusura dell'imballaggio in caso di primo destinatario	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
			H1.10	Mancato invio all'importatore, da parte del primo destinatario, dell'originale del certificato di ispezione	Inosservanza	Diffida		Art. 13 par. 9 comma 2 Reg. CE 1235/2008	
			H1.11	Transporto di prodotto non sigillato affidato ad operatore non controllato	Inosservanza	Diffida		Art. 34 Reg. CE 889/2008	
Specifiche di Prodotto	H2	Inadempienze di carattere sostanziale nella gestione dei documenti e nelle importazioni dei prodotti che compromettono la qualificazione del prodotto	H2.01	Assenza dell'estratto del certificato di controllo ove necessario	Irregolarità	Soppressione		Art. 13 Reg. CE 1235/2008	
			H2.02	Assenza della contabilità di magazzino e/o finanziaria	Irregolarità	Soppressione		Art. 66 Reg. CE 889/2008	
			H2.03	Commercializzazione o altra attività con utilizzo di certificato di ispezione non verificato e non validato dall'autorità doganale	Irregolarità	Soppressione		Art. 14 Reg. CE 1235/2008	
			H2.04	Modalità di trasporto dal Paese Terzo al primo destinatario non conformi alla normativa con conseguenze nel prodotto	Irregolarità	Soppressione		Art. 83 Reg. CE 889/2008	
			H2.05	Non corrispondenza dei prodotti importati con l'autorizzazione all'importazione	Irregolarità	Soppressione			
	H3	Inadempienze di carattere sostanziale nelle importazioni dei prodotti che compromettono la conformità del processo e/o del sistema di auto-controllo	H3.01	Importazione da paese terzo al di fuori del regime d'equivalenza in assenza dell'autorizzazione ministeriale	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del caso	Art. 19 Reg. CE 1235/2008	
			H3.02	Importazione da paese terzo da operatore non incluso nell'elenco di cui all'art. 7 del D.M. 2049/2012	Infrazione	Sospensione 1 mese	con soppressione, se del caso	Art. 28 par. 1 Reg. CE 834/2007	
			H3.03	Importazione da paese terzo di prodotti non coperti da certificato di controllo - certificato d'ispezione	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del caso	Art. 13 Reg. CE 1235/2008	
			H3.04	Importazione da paese terzo, in assenza del proprio documento giustificativo	Infrazione	Sospensione 3 mesi	con soppressione, se del caso	Art. 29 Reg. CE 834/2007	
	I2	Inadempienze di carattere sostanziale nella rispondenza delle specifiche del prodotto che compromette la qualificazione del prodotto	I2.01	Presenza nei prodotti ottenuti e nei mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate dall'operatore di residui di sostanze attive non ammesse in quantità superiore alla soglia numerica prevista dal D.M. 309/2011 e superiore alla soglia di tolleranza per gli Ogm	Irregolarità	Soppressione		D.M. n. 309/2011 Reg. (CE) n. 1829/03 Reg. (CE) n. 1830/03	
			I3.01	Presenza non accidentale, a causa di misure precauzionali non applicate sui prodotti e sui mezzi tecnici e/o materie prime utilizzate ottenuti dall'operatore, di residui di sostanze attive non ammesse e/o presenza di DNA modificato	Infrazione	Sospensione 1 mese			
Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC	L1		L1.01	Mancato rispetto di una diffida	Inosservanza	Diffida	Diffida ultimativa		
	L2		L1.02	Mancato adempimento del termine "supplementare" concesso	Irregolarità	Soppressione			
	L3		L1.03	Mancato rispetto di una soppressione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Il provvedimento decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione
	L4		L1.04	Mancato rispetto di una sospensione delle indicazioni biologiche	Infrazione	Esclusione			
	M3		M3.01	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC della stessa area)	Infrazione	Sospensione 3 mesi			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze dove avvertite nell'arco di 36 mesi

Relazione delle non conformità	M4		M4.01	Dopo 2 soppressioni (alla TERZA NC dello stesso area)		Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze dove avvenute nell'arco di 36 mesi
	M4		M4.02	Dopo 1 soppressione (alla SECONDA NC dello stesso area)		Infrazione	Esclusione			Per determinare una non conformità di gravità maggiore le inosservanze dove avvenute nell'arco di 36 mesi

NOTA ESPLICATIVA	
AREA LIVELLO 1 : Inosservanza (DIFFIDA)	
AREA LIVELLO 2 : Irregolarità (SOPPRESSIONE)	
AREA LIVELLO 3 : Infrazione (SOSPENSIONE)	
AREA LIVELLO 4 : Infrazione (ESCLUSIONE)	

ODC	MISURE APPLICATE nel periodo dal al
-----	-------------------------------------

[illegible]

Descrizione NC rilevata: *descrivere brevemente la NC. Nel caso di NC rilevata su prodotti, va indicato anche il prodotto, il Paese Terzo di provenienza e il regime di importazione adottato*

Data comunicazione all'operatore: data in cui l'Odc ha comunicato l'applicazione della misura all'operatore

[illegible]

Codice attività: indicare codice come definito all'allegato V del D.M. n. 2049 del 1° febbraio 2012